

Miriam Davide

***I testamenti delle donne nelle comunità ebraiche askenazite
e in quelle di origine italiana dell'Italia settentrionale (XIV-XVI secolo)***

[A stampa in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di Maria Clara Rossi, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre edizioni, 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 435-455
© dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

I testamenti delle donne nelle comunità ebraiche askenazite e in quelle di origine italiana dell'Italia settentrionale (XIV-XVI secolo)

Miriam Davide

I testamenti che si sono conservati per le comunità ebraiche dell'Italia settentrionale non sono particolarmente numerosi; molti sono, infatti, i nuclei ebraici, soprattutto quelli più piccoli, di cui non possediamo documenti di questa natura ma solamente atti creditizi. Gli atti di ultime volontà fatti redigere nell'Italia centro-settentrionale e in particolare nord-orientale da ebreo askenazite si caratterizzano per i riferimenti precisi a quell'autonomia in campo lavorativo, manifestata soprattutto nell'ambito delle attività di tipo creditizio e nei commerci, che aveva contraddistinto le donne di queste comunità già nelle terre tedesche da cui provenivano¹. Il ruolo di conduzione diretta dei banchi, a fianco dei rispettivi mariti o in piena autonomia, è attestato infatti a partire dalle prime comunità ebraiche, costitutesi nelle cittadine sorte lungo gli assi commerciali che attraversavano il Patriarcato di Aquileia².

1. Testamenti di Cividale

Le più antiche testimonianze di una gestione indipendente di banchi feneratizi al femminile nel principato ecclesiastico aquileiese si ravvisano agli inizi del Trecento a Cividale, ove dal secolo precedente esisteva una fiorente comunità ebraica. Alcune donne della locale comunità si erano, infatti, trovate a gestire in prima persona dei banchi di prestito, esercitando prestito al consumo e vendite a credito, soprattutto di vino e cereali, e assumendo importanti decisioni dal punto di vista economico nei lunghi periodi di assenza dei loro mariti, dovuti principalmente all'apertura di

attività feneratizie in altre città o alla gestione di filiali³. I legati, a cui si fa riferimento nei testamenti e nelle cause indette per venire in possesso delle quote ereditarie, erano costituiti in larga parte da somme di denaro investite nei banchi di prestito, operanti non solo nella città di residenza ma anche in altre realtà urbane della penisola istriana e del Veneto⁴.

Nei testamenti cividalesi della prima metà del Trecento è documentata una particolare attenzione delle donne a distribuire il patrimonio in parti uguali tra i figli indifferentemente dal sesso. Quest'attenzione permaneva anche nel caso in cui uno dei figli o delle figlie fosse nel frattempo deceduto; in tal caso il legato previsto veniva conferito ai nipoti. Testimonianze di questi lasciti si ritrovano anche negli atti di quietanza emanati a chiusura delle vertenze sorte in seguito alle disposizioni testamentarie. Vediamone alcuni esempi. In un documento del 17 settembre 1309 Goza del fu Buonaventura di Ferrara, residente da qualche tempo a Cividale, il figlio Sabato e il fratello Abramo dichiararono di aver ricevuto la loro parte di beni ereditari sia dall'eredità materna sia da quella paterna. Fra i beni aviti era confluito anche un legato di 3 marche di denari che la madre Ione aveva disposto per la nipote Anna; legato che costituiva la quota ereditaria spettante alla madre di Anna, Bonalux, ormai defunta⁵. Alcuni atti notarili risalenti a diversi anni prima ci consentono di indagare più da vicino proprio la figura di Bonalux, descritta nel ruolo di capofamiglia. La totale assenza di riferimenti, in vita o in morte, al marito di Bonalux ci può far supporre, seppure con una certa cautela, che tra i due si fosse consumato un divorzio. In ogni caso la donna esercitava la tutela sui figli e per diversi anni avrebbe gestito un banco di prestito in città, assumendo peraltro importanti decisioni in seno alla comunità ebraica cittadina. In un documento dell'8 settembre del 1307 Bonalux, in qualità di rappresentante della sua famiglia, aveva deciso insieme con altre persone di emanare un provvedimento orientato a tutelare l'equilibrio esistente nella comunità cittadina. Il medico Federico, come rappresentante della propria famiglia, di quella di Mosè figlio di Isacco, di quella di Abramo figlio di Floretta, di quella di Abramo figlio di Ione e della stessa Bonalux, aveva espresso la volontà che l'ebrea Orsaria, figlia di Abramo di Ferrara, non potesse più entrare nella sinagoga. Non era dunque solo Bonalux a essere presentata nel ruolo di capofamiglia di un nucleo fami-

liare: lo erano probabilmente anche Floretta, madre di Abramo, e Ione, madre dell'altro Abramo. Il notaio nel fare riferimento ai due uomini non fa, infatti, alcun accenno ai padri limitandosi a citare solamente le madri che presumibilmente non vivevano con i mariti al momento della stesura dell'atto. Nel caso specifico di Ione si può supporre che il ruolo di capofamiglia fosse dovuto alla temporanea assenza del marito, che incontriamo nuovamente a Cividale due anni dopo fra i protagonisti di un atto notarile, in cui Abramo è definito come figlio dell'ebreo Goza del fu Buonaventura e non più soltanto come figlio della madre Ione⁶.

La comunità ebraica cividalese, che aveva conosciuto il massimo splendore nel XIII secolo sino ad ospitare un noto tribunale rabbinico, nei due secoli successivi subì un pesante decremento demico e un risoluto calo di importanza, in concomitanza peraltro con la perdita di prestigio della stessa Cividale durante il Patriarcato e in seguito alla conquista veneziana. Molti dei prestatori e delle prestatrici operanti a Cividale si spostarono infatti altrove per cercare nuovi mercati, chi nelle altre località del Friuli, chi nel vicino Veneto, in particolare a Treviso e a Mestre, e chi ancora nell'area del Polesine⁷. Tra gli esponenti della comunità ebraica che scelsero di rimanere ad esercitare il credito in città figurano nei secoli successivi altre prestatrici co-titolari o titolari autonomamente di banche di prestito. Di queste donne, le cui tracce si sono conservate in documenti di natura creditizia o patrimoniale, non sono pervenuti gli atti di ultima volontà, ad eccezione di un solo documento, conservato nell'Archivio di Stato di Udine. Si tratta di un testamento della seconda metà del Cinquecento, più articolato rispetto agli atti di questa natura prodotti nei secoli precedenti dai piccoli nuclei ebraici in tutta l'area del Friuli, e nel quale emergono, seppur tra le righe, i cambiamenti intervenuti in seno alla comunità. In un atto notarile redatto dal notaio Venerio Mercurio il 17 agosto del 1567 si legge, infatti, il testamento di Usellina figlia di Benedisti di Verona e moglie del fu Abramo di Conegliano⁸. Nelle sue ultime volontà Usellina designa con precisione il luogo di sepoltura, ovvero il cimitero ebraico cittadino fuori dalle mura, ove già era stato sepolto il marito. La testatrice chiede altresì che venga affissa una lapide sulla parte alta del monumento, com'era uso e tradizione nel costume ebraico. Riferimenti così articolati riguardanti le pratiche di sepoltura – comuni nei testamenti

degli ebrei italiani fin dai secoli precedenti – erano del tutto assenti nella documentazione prodotta dagli ebrei askenaziti sino al XVI secolo⁹. Non vi è invece nessun riferimento a legati di natura pia in senso generico, ma sono previsti due legati di egual valore a favore di due nipoti che erano figli della defunta figlia Giustina, moglie di Salomone. Il primo andava alla nipote Anna, che viveva in condizioni di indigenza. Il lascito, una veste del valore di cinque ducati, si andava ad aggiungere ai beni dotali di cui si sarebbero dovuti occupare i due figli della testatrice assicurando così alla nipote una dote più cospicua di quella alla quale avrebbe avuto diritto. Il secondo lascito, costituito da una cappa il cui valore ammontava a cinque ducati, era istituito a favore di Abramo, fratello di Anna.

Dall'eredità della donna andava poi tolta la somma di 200 ducati, oggetto di una donazione effettuata il 20 ottobre del 1562 ai figli Elia e Marco, di cui si chiedeva nell'atto testamentario una ratifica. Nel caso in cui costoro fossero venuti a mancare il denaro sarebbe stato spartito tra gli eredi. La donazione di Usellina rappresentava una parziale ricompensa per la dedizione che i figli le avevano riservato prima e dopo la morte del marito, alleviando la sua condizione d'indigenza e offrendole vitto e alloggio¹⁰. Usellina aveva deciso poi di spartire equamente il resto della sua dote fra tutti i figli ancora in vita Elia e Marco e i due fratelli minori Simone e Ventura. La dote di cui poteva disporre ammontava a 300 ducati. L'assegno dotale, dal quale erano stati ricavati i 200 ducati oggetti della donazione nel mese di ottobre del 1562, era costituito inizialmente da una somma più cospicua che era stata mal investita dal marito. Nel testamento si fa, infatti, preciso riferimento ad una cattiva amministrazione della dote da parte del defunto marito Abramo, il quale, attraverso scelte azzardate, ne aveva provocato la riduzione. Al momento della morte di costui era stata dichiarata inesigibile, a causa di un cattivo investimento, la somma di 100 ducati che riduceva il residuo del fondo dotale a 250 ducati. Usellina si era ritrovata così a poter disporre di un fondo dotale di 300 ducati, che comprendeva anche il ricavo previsto dalla vendita dei beni di cui disponeva calcolato in 50 ducati; dai 300 ducati la somma di 200 doveva essere suddivisa in quattro legati, uno per ciascuno dei fratelli. Marco e Elia, con cui la madre aveva vissuto dopo la morte del padre, avrebbero ricevuto immediatamente la loro parte d'eredità e si

sarebbero dovuti occupare di versare quanto dovuto agli altri fratelli, Simone e Ventura, nell'arco di due anni dopo la morte della madre. Marco e Elia erano inoltre tenuti a versare a ciascuno dei due fratelli un ulteriore legato, ricavato dai 100 ducati rimasti dall'eredità e costituito dalla somma di 25 ducati l'anno per due anni. Usellina, così predisponendo, aveva quindi diviso equamente la propria eredità tra i figli che avrebbero ricevuto ciascuno in totale 150 ducati. L'attenzione di Usellina verso la situazione dei figli minori la spinse a inserire nel testamento la richiesta ai figli maggiori di rimettere i debiti che vantavano nei confronti dei fratelli. Nel caso di morte di Marco senza figli legittimi l'eredità sarebbe andata al fratello e viceversa; la stessa norma di premorienza era applicata nel caso degli altri due figli.

La condizione di povertà in cui si era ritrovata Usellina non è l'unica di cui sia rimasta traccia nei documenti cividalesi del tempo. Durante il Cinquecento in generale la situazione economica della comunità ebraica di Cividale peggiorò sensibilmente ed è forte la percezione di un aumento delle situazioni di dissesto patrimoniale all'interno dei nuclei familiari. Le problematiche esistenti a livello finanziario emergono sensibilmente nelle cause indette per recuperare le eredità, soprattutto paterne, nelle quali era costume nominare degli arbitri all'interno delle famiglie per risolvere le situazioni esistenti¹¹.

2. Testamenti femminili a Trieste

Un'altra comunità ebraica nel territorio patriarcale si sarebbe caratterizzata per un ruolo forte della componente femminile in campo economico tra il XIV e il XVI secolo: si tratta del nucleo ebraico triestino in cui le mansioni gestionali nei banchi di prestito delle donne sarebbero state così caratterizzanti da essere sempre menzionate nei testamenti. La tradizione documentaria triestina relativa alla comunità ebraica ha trasmesso esclusivamente testamenti di donne della comunità, nei quali emerge con estrema chiarezza la natura degli investimenti femminili indirizzati in parte nel banco di prestito gestito in prima persona e in parte in altri banchi attivi nelle località del Veneto, in particolare a Mestre e a

Treviso, e in Istria, dove esistevano comunità ebraiche nelle più importanti cittadine come Capodistria e Isola d'Istria¹². Nella maggior parte dei casi gli esecutori testamentari così come gli eredi universali nominati in questi testamenti sono di sesso femminile; il dato fa emergere dunque una predilezione delle testatrici nei confronti delle figlie, con l'obiettivo di accrescere la loro eredità rispetto a quella garantita dai padri come assegno dotale. La scelta di nominare come erede universale l'unica figlia femmina si ritrova, ad esempio, in un testamento rogato il 2 ottobre 1474, in cui l'ebrea triestina Pasqua, moglie del fu Isacco e figlia di Salomone, prestatrice in città, decise di lasciare la maggior parte delle sostanze accumulate in vita alla figlia, dopo aver predisposto legati a favore dei due figli maschi: Benedetto e Michele Sicla. La donna, che aveva sapientemente investito quote di capitale in altri banchi di prestito aperti in Veneto e in Istria, aveva accumulato nel corso degli anni un patrimonio consistente¹³. Pasqua aveva già consegnato ai due figli la rispettiva quota di eredità, secondo quanto attestato in un paio di documenti redatti in lingua ebraica. Il testamento fatto redigere dal notaio cristiano, Pietro di Leo, serviva dunque per ribadire lasciti già istituiti – consistenti nel caso di Benedetto in un mutuo su cui la madre aveva espresso la rinuncia alla restituzione, nel caso di Michele Sicla nelle quote azionarie possedute nel banco di Pirano e in una parte di quelle investite in un banco feneratizio di Mestre – e per istituire un nuovo legato destinato ad entrambi i figli consistente in altre quote di capitale investite in banchi feneratizi. La testatrice decideva quindi di garantire all'unica figlia femmina, Richa, convolata a nozze con l'ebreo Mayer, non solo l'eredità paterna che le spettava come dote, ma anche le quote di denaro investite nel banco di prestito triestino di sua proprietà e altri suoi beni non destinati ai fratelli. Il testamento scritto da un notaio cristiano garantiva inoltre alla figlia Richa un ulteriore avallo a livello legale, in grado di tutelarla dalle eventuali pretese dei fratelli sull'eredità materna¹⁴.

La scelta di nominare come erede universale una donna, preferendola ad eventuali discendenti di sesso maschile, compare talora anche nei testamenti maschili, o meglio nei documenti che ad essi fanno riferimento, conservati tra gli atti della *Vicedomineria*. L'ebreo Abramo di Costanza, anch'esso prestatore in città, scelse infatti di lasciare i suoi beni – tra i

quali figurava un casolare del rione del Castello di San Giusto – alla nipote Bona, figlia di Gentile e Salomone di Leon d’Oro, preferendola ai suoi fratelli Maier, Giuseppe e Leone. La giovane donna si sarebbe poi occupata della gestione del banco di prestito dello zio, diventandone l’unica proprietaria¹⁵.

Nella scelta di nominare l’erede delle quote di un banco sembra che non fosse applicato alcun diritto in favore della componente maschile, dal momento che le donne erano solite collaborare con i mariti in tali società o addirittura condurre le attività in maniera indipendente. L’uso di dividere i beni ereditari solamente tra i figli e gli eredi maschi era una pratica piuttosto comune tra gli ebrei italiani ma non sembra esserlo stato fra gli ebrei askenaziti, e non solo nel caso triestino. Anche in alcuni testamenti maschili della comunità ebraica trevigiana si rileva l’assenza della pratica italiana che prevedeva, in mancanza di una discendenza diretta maschile, l’istituzione di lasciti a favore dei fratelli e dei figli di questi. Nel testamento rogato a Treviso il 7 luglio del 1395 Michele del fu Lazzaro di Liberman di Fürstewalde, ad esempio, nominò erede universale l’unica figlia Anna, senza istituire alcun legato a favore di parenti maschi, fratelli o cugini, che eventualmente fossero in grado di garantire una possibile discendenza maschile¹⁶.

Nel caso in cui le testatrici avessero avuto solamente successori di sesso maschile le decisioni in materia di eredità sembrano essere state invece del tutto personali e autonome, con la preferenza accordata a un figlio maschio rispetto ad un altro, come risulta da un testamento triestino ma anche da alcuni contemporanei testamenti trevigiani. In molti casi la scelta di preferire un figlio a un altro era motivata dal nascere di dissidi interni alla famiglia. Probabili dissapori e conflitti spinsero probabilmente l’ebrea Richa, vedova di Maier di Salomone di Leon d’Oro, a nominare solamente uno dei due figli come erede universale. Nel testamento, rogato a Trieste l’8 settembre del 1478, Richa aveva deciso di nominare erede universale dei suoi beni il secondo figlio Mosè e non l’altro figlio David, che era stato designato in tale ruolo in un documento redatto precedentemente in lingua ebraica. Mentre Mosè avrebbe ereditato tutti i beni materni, David avrebbe dovuto accontentarsi dell’insieme della quote di denaro che la madre aveva investito in un banco feneratizio gestito in passato a Isola

d'Istria¹⁷. I dissapori tra i fratelli continuarono anche dopo la morte della madre e si rinfocolarono in seguito alle decisioni testamentarie. Insoddisfatti per le scelte materne David e Mosè decisero, infatti, di rivolgersi al tribunale cittadino, dove fu avviata una lunga contesa giudiziaria¹⁸. Le cause intentate per l'ottenimento dell'eredità o per una diversa spartizione della stessa non sono molto diffuse nel mondo askenazita dell'Italia settentrionale nei secoli XIV e XV; sono invece piuttosto frequenti nel contemporaneo mondo ebraico italiano, come avremo modo di accennare esaminando la realtà padovana. Generalmente nelle comunità askenazite erano i figli maschi a dare avvio alle cause giudiziarie per ottenere l'eredità loro spettante. In un atto rogato a Treviso il 19 gennaio 1437 Iosemino e Gumplen di Augsburg figli del fu Salomone di Mainz, affidarono al loro procuratore, un certo Nicola del fu Corrado, sempre di Augsburg, *hospes*¹⁹ nel borgo vecchio del Comune, l'incarico di chiedere alla madre il conferimento dell'eredità loro spettante. La donna, Sara figlia del fu Gutsalech e moglie del defunto Salomone, avrebbe dovuto versare ai figli l'intero ammontare dell'eredità del defunto marito: 300 ducati e 10 fiorini d'oro. Il procuratore nominato per l'occasione aveva avuto a disposizione per la causa anche un documento riguardante l'eredità in questione redatto in lingua tedesca a Norimberga e datato seguendo il calendario ebraico il 10 del mese del Sinai dell'anno 5197 da Abramo²⁰.

I processi intentati per ottenere una diversa spartizione dell'eredità sarebbero diventati più frequenti nelle comunità askenazite nel corso del Cinquecento; le cause, che riguardavano in larga parte l'eredità paterna piuttosto che quella materna, prevedevano sovente la richiesta di arbitri chiamati a decidere il da farsi. Nei processi avviati per queste ragioni le donne coinvolte non sono numerose e nella maggior parte dei casi scelgono di essere rappresentate dai mariti. I coniugi decidevano di intervenire in genere solamente quando dopo diversi anni dal matrimonio non era stata ancora versata la dote da parte dei padri o, nel caso di morte di costoro, dei fratelli.

La forte e autonoma presenza delle donne all'interno della locale comunità ebraica triestina, che si esplica con chiarezza nel tessuto economico e sociale cittadino tra il XIV e il XVI secolo, sembra quasi trovare una sua suppletiva dimostrazione nella singolare conservazione di soli testa-

menti al femminile. In una realtà documentaria che ha per protagoniste quasi esclusivamente le donne della comunità – assumo come esempio l'atto del 2 ottobre 1448 riguardante le vicende dell'ebrea Pasqua moglie di Isacco, definita pubblica usuraia, che accetta in deposito dalla madre Eva, moglie del fu Salomone, la somma di 148 ducati, contati e riposti in un sacchetto, oltre a vari oggetti, tra i quali figurano anelli d'oro e d'argento –, non si può non notare il frequente ricorso ai notai cristiani per scritture di natura strettamente privata²¹. D'altra parte il ricorso, frequente a partire dal tardo medioevo, ai notai cristiani, attestato ogni qualvolta fosse necessario redigere testi di natura patrimoniale, da parte delle donne ebree in generale e di quelle triestine in particolare, può essere visto come l'indice di un bisogno di sostegni esterni rispetto a quelli esistenti all'interno della comunità. Il fatto stesso che la maggior parte di queste donne gestisse un'attività economica in prima persona garantiva loro la possibilità di disporre di lasciti cospicui, che era preferibile assicurare con strumenti notarili riconosciuti anche dalle amministrazioni cittadine in cui esse risiedevano. Nel caso del testamento redatto nel 1478 per volontà dell'ebrea Richa, vedova dell'ebreo Mayer, a cui abbiamo fatto cenno anche sopra, si ravvisa chiaramente la volontà della donna di avere una seconda attestazione, questa volta presso l'amministrazione cittadina, del lascito che andava a costituire l'eredità destinata ai figli e in particolare al figlio David, la cui eredità era stata precedentemente definita in quello che viene definito come *instrumentum ebraicum*.

3. Testamenti trevigiani

Nel caso di Treviso si può invece ragionare sulla presenza di testamenti redatti in ugual misura da uomini e donne della locale comunità ebraica, divenuta nel corso del Quattrocento la comunità di riferimento per tutti i nuclei askenaziti del territorio veneto e friulano²². I testamenti trevigiani, caratterizzati da un'intelaiatura più ricca dal punto di vista notarile, con l'uso di formule che sembrano ricalcare quelle utilizzate nei testamenti redatti in lingua ebraica, permettono di desumere numerose informazioni sull'entità delle doti concesse alle figlie e sull'orga-

nizzazione patrimoniale delle famiglie. Nel caso specifico dei testamenti femminili è evidente la scelta di avvantaggiare con lasciti le figlie, così da aumentare la consistenza delle doti che esse avrebbero ricevuto come unica parte di eredità dai padri. Inoltre sia nei testamenti femminili sia in quelli maschili è documentata un'attenzione particolare nel favorire i figli e le figlie in grado di fornire una discendenza legittima attraverso il matrimonio, che diventava quindi vincolante per ricevere l'eredità. In talune circostanze emerge la volontà di affermare un principio di uguaglianza nel dettato dei lasciti testamentari, che prevedevano l'istituzione di legati di egual valore economico per tutti i figli.

I testatori di entrambi i sessi prestavano particolare attenzione ad inserire le norme relative ai casi di premorienza, le quali specificavano che, in caso di morte dei figli prima del raggiungimento della maggiore età o della regolare contrazione di matrimonio, i superstiti sarebbero subentrati ai defunti nell'acquisizione delle quote ereditarie. Oltre a ciò, si nota in ugual maniera la volontà dei testatori e delle testatrici di garantirsi una discendenza legittima che, come abbiamo visto, diventa la condizione necessaria per poter accedere alle quote d'eredità prevista. Nel caso in cui i figli non fossero in grado di garantire una discendenza sembra che non fosse in uso la prassi di istituire dei legati per i fratelli, consistenti in genere in una quota di denaro definita con il nome di *legiptima*, come era invece prassi comune nel coevo mondo ebraico italiano, se non in pochi casi circostanziati. L'ebreo Ber del fu Lup de Rottenburg, ad esempio, nel dettare testamento il 7 marzo del 1397 decise di nominare eredi universali tutti i figli che ancora vivevano in casa: Noè, Iosep e la figlia Rachele. Nel caso in cui fossero venuti a mancare i due figli maschi la loro quota andava suddivisa tra Rachele e le altre due figlie femmine sposate, che avevano già ricevuto la loro quota di eredità consistente nella dote. Ber dunque decideva di affidare i beni ereditari alle figlie femmine in caso di una mancata discendenza diretta dei figli maschi, senza ritenere necessaria l'istituzione di legati a favore di fratelli o parenti di sesso maschile²³. La *legiptima* fu invece presa in considerazione in un altro testamento redatto a Treviso il 1 luglio del 1422 nel quale il testatore Mosè del fu Maier di Kleingartach, dopo aver designato erede di tutti i suoi beni, accuratamente inventariati, la figlia Iuta e aver nominato esecutrice testamentaria

e tutrice la moglie Bona figlia di Aichint, si premunì di lasciare – nel caso in cui fosse deceduta la figlia – ai nipoti Maier e Simone, figli del defunto fratello Bono, un legato di 25 ducati ciascuno e al fratello Samuele un lascito di 25 lire di denari piccoli, definito nel testo come *legiptima*.

Nel caso in cui fossero venuti invece a mancare i figli, testatori e testatrici sceglievano nella maggior parte dei casi di indicare come erede universale il coniuge ancora in vita, il quale in età non avanzata avrebbe potuto risposarsi.

Vittore Colorni sottolineava come l'abitudine degli ebrei in Italia di attenersi alle leggi di matrice romana relative all'ordine stabilito per la successione *ab intestato* compromettesse il diritto alla legittima spettante agli eredi secondo quanto era previsto dal diritto ebraico. Sovente, soprattutto nel mondo ebraico italiano, come è testimoniato dal caso padovano, la decisione di non rispettare quanto previsto dal diritto ebraico causava l'avvio di cause giudiziarie intentate da coloro che si ritenevano danneggiati²⁴. La riscossione delle eredità previste nei testamenti veniva spesso affidata a procuratori nominati per l'occasione; ad avere problemi nell'introito sembrano essere stati soprattutto i figli maschi.

Se i testatori preferivano generalmente indicare nel ruolo di erede universale uno dei figli maschi o tutti i figli maschi, le testatrici favorivano nella maggior parte delle circostanze le figlie femmine. Tale preferenza accordata alle figlie non è ravvisabile nel caso in cui l'eredità spettante alle figlie ormai defunte dovesse andare alle nipoti femmine. Sovente infatti le donne preferivano indicare come eredi universali, dopo averli scelti anche come esecutori testamentari, gli eventuali nipoti maschi ai quali andavano quote più elevate dell'eredità. Si veda come esempio un testamento trevigiano del gennaio del 1428 nel quale la testatrice Palma di Joseph di Augsburg, dopo aver previsto lasciti per tutte le figlie ancora in vita, nel predisporre i legati per i nipoti, figli delle defunte figlie, decise di favorire i maschi rispetto alle nipoti femmine destinatarie di lasciti di minore entità²⁵.

Le donne della comunità talora imponevano per la riscossione dei lasciti anche precise scelte in campo economico, come appare nel testamento della stessa Palma quando condizionò un legato destinato alla figlia Bella, imponendo che fosse investito nel banco di prestito del ma-

rito di un'altra figlia per i 9 anni successivi alla morte, aiutando così a far decollare un'attività da poco avviata o forse in uno stato di difficoltà.

Nel caso di Treviso, così come nel resto del territorio veneto, sembra essere meno frequente il riferimento nei testamenti al ruolo di gestione diretta delle attività economiche da parte delle donne. In un solo testamento, peraltro maschile, il testatore, tale Suschint del fu Hoster, definisce la moglie Zuella come *uxor et socia*, un termine quest'ultimo che presuppone un ruolo di corresponsabilità nel banco di prestito²⁶. Il caso di Zuella è una delle poche attestazioni di donne di origine askenazita attive come prestatrici, rinvenute nella documentazione veneta. Nei testamenti femminili infatti non compaiono cenni relativi alla gestione autonoma di banchi di prestito e non sono peraltro numerosi nemmeno quelli concernenti possessi di quote azionarie, frequenti invece nel suddetto caso triestino. Se la mancanza di informazioni sulla gestione diretta dei banchi di prestito da parte delle ebreo trevigiane può forse derivare da una lacuna nella documentazione superstite, non si può non sottolineare la pressoché totale assenza di riferimenti all'amministrazione femminile delle attività creditizie nei tanti documenti rogati dai notai trevigiani. Nella maggior parte dei casi i lasciti testamentari delle ebreo trevigiane consistevano, oltre che in gioielli e abiti, in somme in denaro costitutive del fondo dotale e della controdote. Dall'analisi dei testamenti si deduce altresì che la consistenza della dote spettante alle donne delle comunità ebraiche askenazite oscillava mediamente tra i 200 e i 600 ducati d'oro²⁷.

Due sono i testamenti femminili della comunità ebraica trevigiana che prevedono legati a favore degli ebrei poveri, non solo residenti a Treviso ma anche nelle cittadine in cui le donne avevano avuto modo di risiedere. Vediamoli più da vicino. Uno è quello già citato di Palma del fu Iosep, che nel gennaio 1428 istituì un lascito a favore dei poveri ebrei di Treviso, di Capodistria e di Gerusalemme, com'era tradizione; l'altro è quello di Gutta del fu Mosè di Oppenheim che il 26 agosto del 1421 lasciò una somma di 10 ducati d'oro in favore degli ebrei poveri residenti in città²⁸.

Il diritto ebraico in uso presso gli ebrei italiani consentiva di rivolgersi ai notai cristiani per la redazione dei testamenti, che in molti casi riportavano fedelmente alcune formule della tradizione ebraica. Tra gli ebrei italiani residenti nell'Italia settentrionale sembra essere stata abbastanza

uniforme la preferenza delle modalità di successione in cui la linea femminile risultava sacrificata rispetto a quella maschile, soprattutto nei casi di testamenti maschili. In genere alle figlie andava la sola quota di eredità paterna prevista come dote, che di certo era minore di quanto veniva corrisposto ai figli maschi. L'eredità di costoro era generalmente divisa in parti uguali; nel caso in cui non vi fosse una discendenza legittima era frequente l'abitudine di istituire legati a favore dei fratelli. Sovente nei testamenti è contemplata una clausola in cui si chiede agli eredi di non dividere l'eredità per un certo numero di anni fissato dal testatore, al fine di evitare la dissoluzione di un patrimonio familiare, costituito in larga parte da quote di denaro investite nei banchi di prestito. Tale preoccupazione si ravvisa inoltre nella scelta dei testatori di chiedere alla moglie – prassi comune anche nel mondo cristiano – di assumere in prima persona la tutela dei figli di minore età: la vedova era così nominata amministratrice e usufruttuaria delle sostanze del marito, a condizione che conducesse una vita onesta e casta, rinunciando a seconde nozze.

I testamenti femminili nei quali si attesta non di rado la volontà di istituire lasciti a favore delle ragazze indigenti in età da marito per contribuire alla costituzione della loro dote contengono anch'essi la richieste di non dividere direttamente l'eredità materna: questa in buona parte andava alle figlie femmine, anche se sembra frequente la scelta di nominare come erede universale il figlio maschio. Le ragazze destinatarie di lasciti sono sovente legate da vincoli di parentela con i testatori: si tratta in genere di figlie di fratelli o di sorelle, nipoti o cugine; in altri casi il lascito ha origine da vincoli di consuetudine, per esempio nel caso di domestiche o figlie dei lavoratori nei banchi di prestito. Talvolta le testatrici incaricavano gli esecutori testamentari di investire somme di denaro e di utilizzare il ricavato di questi investimenti per celebrare gli anniversari di morte²⁹.

4. Le cause giudiziarie per l'ottenimento dell'eredità materna e paterna a Padova

Mentre nell'Italia Settentrionale le ebreo askenazite utilizzano la pratica testamentaria con assoluta facilità e frequentemente, le donne delle

comunità italiane invece sembrano averne fatto un uso più modesto. Nel caso della comunità di Padova, che ho avuto modo di esaminare, in cui di fatto si incontrarono i due mondi, quello italiano e quello askenazita, la documentazione pervenutaci non è ricca di esempi di testamenti femminili. Tuttavia se gli atti di ultime volontà sono meno frequenti, decisamente più numerose sono le cause giudiziarie intentate dalle figlie ai padri e ai fratelli per ottenere la parte spettante di eredità materna e paterna che faticosamente veniva versata. Le cause intentate per la riscossione degli assegni dotali permettono quindi di avere a disposizione un'altra fonte in grado di illuminare, insieme ai testamenti, le scelte in campo patrimoniale delle famiglie, ma anche la loro immediata attuazione ed esecuzione. In molti casi era l'eredità paterna ad essere messa in discussione, dal momento che sovente non veniva consegnata alle figlie neppure dopo che le nozze erano state da tempo stabilite. Tale eredità era largamente costituita dalla dote, composta in genere da una somma di denaro, cui si potevano aggiungere gioielli e altri beni³⁰. Le donne, spesso molto giovani, erano rappresentate in queste cause da mariti o suoceri.

L'eredità materna non veniva sempre specificata nella sua composizione, anche se in genere era costituita dalla dote, da somme di denaro derivanti dagli interessi percepiti con l'investimento di quote della stessa nei banchi di prestito e infine da gioielli e altri beni.

Per avere un'idea più precisa dei procedimenti giudiziari che avevano luogo in molti casi vale la pena di soffermarsi in maniera più analitica su un documento, rogato a Padova il 29 ottobre del 1443, con il quale l'ebrea Giusta, figlia di Consiglio di Gaio e residente a Ferrara, pretese dal padre che le venisse corrisposta l'eredità – di imprecisata consistenza – che la madre le aveva destinato nel testamento e che ancora non le era stata consegnata. La donna si dichiarò soddisfatta della promessa paterna di ottemperare alle disposizioni materne; promessa garantita dall'istituzione di una penale di 100 lire di denari piccoli³¹. Rimanendo ancora nella città di Padova, è necessario ricordare – analogamente a quanto è attestato in altri nuclei ebrei di origine italiana disseminati nel Nord-Italia – che nei testamenti femminili sono spesso presenti legati costituiti da somme di denaro derivanti da una serie diversificata di investimenti e di crediti. L'ebrea Perla, vedova dell'ebreo Datalo di Perugia, banchiere

a Padova nella contrada di Sant'Andrea, avrebbe lasciato ai figli la somma di 1200 ducati investita in un banco di prestito gestito dal marito a Monselice³². Perla faceva parte di quelle poche prestatrici documentate tra le ebreë di origine italiana che solitamente preferivano affidare la gestione degli investimenti ai procuratori. All'interno di questa categoria si segnala nel Padovano anche il caso di Stella figlia del fu Daniele e moglie del fenerator Manuele di Norcia³³.

Se da una parte si assiste a Padova e in genere nell'Italia centro settentrionale ad un fenomeno di diffusa e sintomatica difficoltà delle famiglie ebraiche di origine italiana a liquidare la dote delle figlie ai rispettivi mariti – difficoltà dovuta probabilmente all'aumento delle doti –, dall'altra parte si verifica, come ovvia conseguenza, anche un aumento delle cause intentate per ricevere l'eredità materna e quella paterna. Tali cause, motivate talvolta dall'assenza di un regolare testamento, erano discusse prima all'interno del tribunale rabbinico e in caso di una mancata soluzione di fronte ai tribunali cristiani³⁴.

Nei testamenti che si sono conservati per le altre comunità di ebrei di origine italiana dell'Italia settentrionale si ravvisa l'abitudine di istituire lasciti a favore, oltre che di figli e nipoti, di persone facenti parte della famiglia d'origine del testatore o della testatrice, laddove invece sono poco frequenti i lasciti a favore di parenti acquisiti con il matrimonio, che appaiono presi in considerazione solamente nei pochi casi in cui non fossero in vita elementi della famiglia di provenienza. Nei casi di donne senza figli i lasciti erano distribuiti sia tra le giovani donne delle famiglie d'origine non ancora sposate, per garantire loro l'aumento dell'assegno dotale, sia tra le ragazze povere della comunità. In alcuni casi potevano essere destinatarie di legati anche delle amiche, dunque persone non legate da vincoli di parentela.

Sovente i testatori maschi privi di una discendenza maschile sceglievano di lasciare la gestione dei banchi di prestito alle figlie e ai generi, provvedendo a far inserire tali disposizioni nel testamento. È il caso, per esempio, di Manuele di Musetto da Modena, titolare del banco di prestito bolognese detto dell'Abaco. Nel 1432 l'uomo dispose che le figlie Zaffira e Smeralda andassero spose a due banchieri – uno dei quali apparteneva alla nota famiglia Sforzo –, che abitassero nella casa paterna e

continuassero a gestire le attività di famiglia insieme ai mariti³⁵. In tale circostanza appaiono evidenti le decisioni di natura economica che spinsero il testatore a scegliere come mariti delle figlie due titolari di banco in città. Dalla lettura dei testamenti si desumono infatti informazioni precise sulle strategie matrimoniali attuate dalla famiglie per instaurare anche legami d'affari. È cosa nota d'altro canto che i rapporti d'affari tra le famiglie precedessero sovente quelli di natura matrimoniale.

In conclusione possiamo sottolineare come la scelta effettuata dalle donne delle comunità ebraiche di far redigere i loro testamenti da notai cristiani e di appellarsi ai tribunali cittadini per ottenere l'eredità spettante, abbia finito per diventare una prassi abbastanza comune e in continua crescita a partire dagli inizi del XIV secolo, facendosi più frequente, soprattutto nelle comunità ebraiche di origine italiana, nel corso del Cinquecento: una garanzia supplementare e integrativa a quella già esistente all'interno della comunità al fine di assicurare la corretta esecuzione delle scelte patrimoniali.

Vorrei ringraziare Vito Rovigo e Elisabetta Traniello, con i quali ho avuto il piacere di lavorare per la preparazione degli interventi per il Convegno, per lo scambio proficuo di opinioni e di idee e gli studenti del corso di Storia degli ebrei e delle minoranze in età medievale con i quali ho discusso il mio lavoro.

1. Sull'autonomia lavorativa delle donne delle comunità ebraiche austriache nel settore del credito si vedano i lavori di M. Keil, *“Maistrin” und Geschäftsfrau. Jüdische Oberschichtfrauen im spätmittelalterlichen Österreich*, in *Die Jüdische Familie in Geschichte und Gegenwart*, a cura di S. Hödl, M. Keil, Berlin-Bodenheim 1999, pp. 27-50; Eadem, *Geschäftserfolg und steuerschulden. Jüdische Frauen in österreichischen Städten des Spätmittelalters*, in *Frauen in der Stadt*, a cura di G. Hödl, F. Mayrhofer, F. Opll, Linz. 2003, pp. 37-62; Eadem, *Public Roles of Jewish Women in Fourteenth and Fifteenth-Century Ashkenaz: Business, Community, and Ritual*, in *The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries): Proceedings of the International Symposium held at Speyer (20-25 October 2002)*, Brepols 2004, pp. 317-330; Eadem, *Mobilitaet und Sittsamkeit: Jüdische Frauen im Wirtschaftsleben des spätmittelalterlichen Aschken*, in *Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden*, a cura di M. Toch, Monaco 2008, pp. 153-180. Nel territorio austriaco sono attestati diversi casi di testatrici che gestiscono indipendentemente i loro banchi di prestito, sovente in una condizione di vedovanza. Frequenti sono inoltre le gestioni dei banchi feneratizi condotte congiuntamente ai mariti. L'indipendenza lavorativa delle ebreie askenazite residenti nel Sud della Francia, presa in esame in un bel lavoro di Claude Denjean, si attestava egualmente sempre nel settore del credito ed era maggiore nei periodi di difficoltà e nei periodi di transizione quando i patti di condotta stavano per scadere e i mariti si spostavano per cercare nuovi mercati nelle città nelle quali era possibile avviare attività creditizie. In genere le donne affiancavano i mariti nella gestione del banco. Una gestione autonoma dei banchi fu qui anche più frequente durante la seconda parte del Trecento in seguito alla diffusione di epidemie che rese molte donne vedove, obbligate pertanto ad assumere la gestione delle attività dei defunti mariti: C. Denjean, *Juifs et chrétiens. De Perpignan Puigcerdà XIIIe-XIVe siècles*, Canet 2004, pp. 97-103. Sul ruolo delle prestatrici vedove cfr. ancora R. Emery, *Les veuves juives de Perpignan (1137-1416)*, in «Provence historique», 37(1987), pp. 559-569.

2. Sulle comunità ebraiche askenazite nel Patriarcato cfr. A. Toaff, *Migrazioni di ebrei tedeschi attraverso i territori triestini e friulani fra XIV e XV secolo*, in *Il mondo ebraico. Gli ebrei tra Italia Nord-Orientale e Impero Asburgico dal Medioevo all'Età contemporanea*, a cura di G. Todeschini, P.C. Ioly Zorattini, Pordenone 1991, pp. 3-29. Si vedano inoltre i lavori concernenti il progetto *Geschichte der Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen*, curato da Alfred Haverkamp e Thomas Bardelle. In particolare *Kommentarband*, Hannover 2002 e *Ortskatalog*, Hannover 2002. Si veda inoltre R.C.Müller, *The Status and Economic Activity of Jews in the Venetian Dominions during the Fifteenth Century*, in *Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden*, Fragen und Einschätzungen, München 2008, pp. 63-92.

3. Per un confronto sulle attività economiche praticate dalle donne ebreo e da quelle cristiane nel Patriarcato di Aquileia e nel vicino Veneto si veda M. Davide, *La presenza femminile nell'economia delle terre del confine orientale d'Italia nel Tardo Medioevo: donne*

cristiane ed ebreo a confronto, in corso di stampa negli atti del convegno *Interstizi: culture ebraico-cristiane a Venezia e nei domini veneziani tra basso medioevo e prima età moderna* (Venezia 5-7 settembre 2007).

4. Sulla comunità ebraica di Cividale cfr. I. Zenarola Pastore, *Gli ebrei a Cividale del Friuli dal XII al XVIII secolo*, Udine 1993.

5. Archivio di Stato di Udine, *Notarile Antico*, b. 667, r. 5, c.40v.

6. Archivio di Stato di Udine, *Notarile Antico*, b. 667, r. 1, c. 215v.

7. Alcune famiglie di origine cividalese si spostarono alla fine del Trecento nella città di Treviso che diventò nel corso del Quattrocento la comunità askenazita più numerosa tra quelle esistenti nel Nord-Est italiano: cfr. A. Möschter *Juden im venezianischen Treviso. 1389-1509*, Tesi di dottorato, Università di Trier, 2004, rel. A. Haverkamp; sulle famiglie di ebrei cividalesi che si spostarono in Polesine cfr. E. Traniello, *Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004, pp. 193-198.

8. Archivio di Stato di Udine, *Notarile Antico*, b. 788, cc.196v-197v.

9. Nei testamenti ebraici centroitaliani sono contenuti precisi riferimenti alle norme rituali e all'osservanza dei riti funebri: cfr. A. Toaff, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna 1989, pp. 53-67. Per quanto riguarda i riti connessi alla sepoltura in area veneta nella prima età moderna si veda il lavoro di P. Ioly Zorattini, «*Raccomando prima l'anima mia all'infinito et onnipotente Iddio de Israel...*». *Morte e testatori ebrei a Venezia nell'età moderna*, in «*Rivista di storia e letteratura religiosa*», 1 (2004), pp. 129-158. Sugli usi ebraici concernenti la sepoltura e la successione patrimoniale cfr. V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano 1945, pp. 201-221 e il saggio di V. Rovigo in questo volume.

10. Archivio di Stato di Udine, *Notarile Antico*, b. 788, c. 141r. Per le scelte testamentarie di ambito cristiano a Cividale cfr. F. De Vitt, *Testamenti a Cividale nel Friuli nel Tre-Quattrocento*, in *Studi in memoria di G. M. Del Basso*, a cura di R. Navarrini, Udine 2000, pp. 95-111.

11. Nella documentazione sono più frequenti le cause intentate per ricevere l'eredità paterna che quella materna e generalmente sono i figli maschi a chiedere la nomina di arbitri per emettere un verdetto. Si prenda come esempio tra gli altri un documento rogato a Cividale il 23 luglio 1567 nel quale i fratelli Gioele e Isacco, figli dell'ebreo Simone di Trieste, chiesero, secondo il costume veneziano, l'intervento di due arbitri che nominarono nelle figure di Abramo del fu Ventura di Conegliano e Abramo del fu Isacco di Trieste, entrambi parenti: Archivio di Stato di Udine, *Notarile Antico*, b. 788, cc. 46r-47v.

12. Sui testamenti rogati da ebrei a Trieste e a Treviso cfr. M. Davide, *Il ruolo economico delle donne nelle comunità ebraiche di Trieste e di Treviso nei secoli XIV e XV*, in «*Zakhor*», 7 (2004), pp. 193-212.

13. Lasciti di quote azionarie sui banchi di prestito sono presenti, seppur in maniera

meno marcata, anche nei testamenti femminili delle comunità ebraiche italiane: cfr. E. Borgholotto e E. Garruto, *Testamenti femminili toscani nel Quattrocento*, in *Donne nella storia degli ebrei d'Italia*. Atti del IX convegno internazionale «Italia Judaica» (Lucca, 6-9 giugno 2005), a cura di M. Luzzati e C. Galasso, Firenze 2007, pp. 61-73.

14. Archivio Diplomatico di Trieste, *Testamenti*, 1, f. 149, in data. Sugli ebrei a Pirano cfr. A. Ive, *Dei banchi feneratizi e capitoli degli ebrei di Pirano*, Rovigno 1881; Idem, *Banques juives et Monts-de-Pièté en Istrie*, in «Revue d'études juives», 2 (1881), pp. 175 sgg.; J. Peršic, *Idje v Poznosredenjeveski Beneški Istri (Gli ebrei dell'Istria Veneta nel tardo Medioevo)*, in «Slovensko Morje in Zaledje Leto», 6/7, Capodistria/Koper 1984 e B. Pullan, *La politica sociale della repubblica di Venezia 1500-1620*, in *Gli ebrei veneziani e i Monti di Pietà*, II, Roma 1982, contenente dei riferimenti ai documenti del periodo medievale alle pp. 491-493.

15. Archivio Diplomatico di Trieste, *Cancelleria*, XXI, cc. 89r-99r. Il documento è citato anche in J. Cavalli, *Commercio e vita privata di Trieste nel 1400*, Trieste 1910, p. 147.

16. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b. 911, cc. 234r-236v. Il testatore aveva previsto come lascito alla moglie Iuta la somma che costei aveva portato con se nel matrimonio come assegno dotale, consistente in 600 ducati, abiti e gioielli e una quota suppletiva di 1400 ducati d'oro che si sarebbe ottenuta con la vendita di alcuni beni di proprietà del testatore scelti secondo la volontà della donna. Iuta, secondo la prassi comune sia nel mondo ebraico che nel coevo mondo cristiano, avrebbe potuto continuare a godere dei beni del marito rimanendo nella condizione vedovile.

17. Archivio Diplomatico di Trieste, *Vicedomini*, XXXIX, cc. 178rv. Il documento è stato pubblicato in M. Davide, *Il ruolo economico delle donne nelle comunità ebraiche di Trieste e Treviso*, pp. 193-212, a p. 206; il documento è citato anche in Cavalli, *Commercio e vita privata di Trieste nel 1400*, p. 151. Sui testamenti conservati presso l'Archivio Diplomatico di Trieste cfr. D. Bloise, *Testamenti trecenteschi delle XIII casate*, in «Archeografo Triestino», s. IV, 40 (89 della raccolta, 1980), pp. 5-74; D. Durissini, *Introduzione allo studio dei testamenti triestini del Quattrocento*, in «Archeografo Triestino», s. IV, 50 (98 della raccolta, 1990), pp. 181-190.

18. Archivio Diplomatico di Trieste, *Cancelleria*, XXI, cc. 89r-99r.

19. Sulla presenza di persone di origine tedesca nelle terre orientali d'Italia e nel resto del paese cfr. U. Israel, *Fremde aus dem Norden: transalpine Zuwanderer in Spätmittelalterlichen Italien*, Tübingen 2005.

20. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile I*, b. 241, c. 110v.

21. P. Kandler, *Codice Diplomatico Istriano*, Trieste 1846-55, (= rist. anastatica Trieste 1986), in data 2 ottobre del 1448. Eva moglie del fu Salomone nel medesimo giorno aveva fatto anche un deposito presso il banco di prestito gestito dal figlio Michele consistente in diversi oggetti tra i quali si menzionavano una cassa chiusa, un cucchiaino di argento, un'oncia e mezzo di argento, quattro veli secondo la tradizione ebraica e altri beni tra i quali

una matassa di seta cruda, veli, lenzuola, vesti e mantelli. A ciò si aggiungevano dei pegni d'argento consegnati al figlio come garanzia per un prestito di 189 ducati.

22. Sui testamenti fatti rogare da esponenti della comunità di Treviso cfr. Davide, *Il ruolo economico delle donne nelle comunità ebraiche di Trieste e di Treviso nei secoli XIV e XV*, pp. 193-212; A. Veronese, *Donne ed eredità nel tardo medioevo*, in *Donne nella storia degli ebrei d'Italia*, pp. 77-84.

23. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b.913, cc.392r-393v. Il documento è stato pubblicato da G. Cagnin, *Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, Sommacampagna 2000, pp. 331-333.

24. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b. 932, cc. 41r-415r. V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali*, pp. 213-221. Si veda inoltre G. Todeschini, *Famille juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen Âge: deux modalités de développement économique*, in «*Annales ESC*», 4, Paris 1990, pp. 787-817, in particolare pp. 804-805.

25. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b. 932, cc.235rv.

26. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b. 915rv; il documento è stato pubblicato da G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Sommacampagna 2004, p. 89.

27. Sono pochi i casi di doti concesse alle ebreo delle comunità askenazita del Nord d'Italia che superino la cifra di 600 ducati d'oro. Nel caso trevigiano è l'ebrea Zuella moglie del fu Suschint del fu Hoster ad aver portato come dote nel matrimonio la cospicua somma di 1500 ducati che compare nel testamento del marito tra i legati a lei indirizzati nei quali si annoveravano inoltre vestiti di lino e seta e numerosi gioielli: Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b. 915rv.

28. Archivio di Stato di Treviso, *Notarile II*, b. 927, cc. 495r-496r.

29. Si veda come esempio il testamento di Gentile del fu Abramo da Cortona del 18 agosto del 1551 conservato presso l'Archivio di Stato di Ferrara, *Notarile antico*, Giovanni Battista Codegori, matr. 582, pacco 9, prot. 1551, documento n. 104, accuratamente esaminato nel saggio di E. Traniello in questo volume.

30. Le quote dotali della comunità ebraica padovana erano piuttosto diversificate tra loro così com'era stratificata la società ebraica stessa: la fascia inferiore comprendeva le doti con somme inferiore a 100 ducati, una seconda vedeva doti collocabili tra i 100 e i 300 ducati e infine una fascia più elevata era quella delle doti tra i 300 e i 1500 ducati.

31. Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b.489, not. Bartolomeo da Teolo, cc. 231v-232r.

32. F. Zen Benetti, *Prestatori ebraici e cristiani nel Padovano*, in *Gli ebrei a Venezia (secoli XIV-XVII)*. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 5-10 giugno 1983), Milano 1987, pp. 629-650, in particolare p. 637.

33. Esemplicativi dell'attività di questi prestatrici sono tra gli altri due documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Padova: *Notarile*, b. 1245, not. Bartolomeo da Teolo, c. 372r; b.726, not. Domenico Vanni, c. 212r.

34. Si veda come esempio la causa relativa al mancato testamento dell'ebreo Leone del fu Consiglio di Padova: A. Ciscato, *Gli ebrei in Padova* (1300-1800), Padova 1901, pp. 236-239; D. Carpi, *L'individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei di Padova e nel Veneto nell'età del Rinascimento*, Firenze 2002, pp. 161-163.

35. M.G. Muzzarelli, *Ebrei, famiglie e città. Gli Sforzo" di Bologna"*, in «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», 3 (1999), pp. 58-77, p. 70.

